

RIMANENZE DI MAGAZZINO, DI OPERE IN CORSO E DI STRUMENTI FINANZIARI

- LA DISCIPLINA FISCALE
 - I PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI VALUTAZIONE
 - Coincidenza di «ratio» con la disciplina civilistica e con i principi contabili
 - Le regole e i metodi di valutazione e il concetto di «valore minimo» presente nell'art. 92 del TUIR
 - La svalutazione al «valore corrente»
 - LA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DELLE OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE
 - Analisi comparativa con la disciplina civilistica e con i principi contabili
 - Gli stati di avanzamento e le maggiorazioni di prezzo
 - LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
 - Rinvio ai principi generali e regole speciali di valutazione
 - La valutazione delle partecipazioni
 - L'aumento gratuito del capitale
 - I versamenti dei soci
 - La distribuzione delle riserve di capitale
 - La valutazione con il metodo del patrimonio netto

I PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI VALUTAZIONE

- Nei principi, regole e concetti di base la disciplina fiscale prende le mosse dal legislatore primario (civilistico). In questo senso:
 - Le rimanenze partecipano all'**imponibile fiscale** come RF – RI e, quindi, possono parteciparvi come COMPONENTI POSITIVI o come COMPONENTI NEGATIVI;
 - Siamo, quindi, in presenza di un valore rilevante in termini di FLUSSO, di variazione («delta»)
 - Le rimanenze rilevano anche in termini di STOCK in quanto esse figurano anche nello SP FINALE e nello SP INIZIALE
 - In questo senso ai fini fiscali rilevano in termini di dati di bilancio e in termini di STUDI DI SETTORE (ES. comunicazioni di irregolarità')
 - Il meccanismo delle rimanenze costituisce espressione tipica del:
 - **PRINCIPIO DI CORRELAZIONE COSTI-RICAVI**, avendo la FUNZIONE di traslare in avanti il costo onde consentirne l'abbinamento al periodo d'imposta (successivo) in cui esso (costo) partecipa alla generazione dei ricavi
 - **PRINCIPIO DI COMPETENZA**
 - Questo meccanismo implica che a fine esercizio, in presenza di rimanenze di magazzino, si debba procedere alla loro VALUTAZIONE; valore da esporre tanto nel conto economico che nello stato patrimoniale
 - Affinché un bene possa essere ritenuto una rimanenza:
 - a fine esercizio deve essersi **verificato il passaggio del titolo di proprietà**
 - BENI IMMOBILI: stipula dell'atto
 - BENI MOBILI: passaggio del rischio (in genere consegna o spedizione) come regolato nei rapporti tra le parti (quindi possono far parte del magazzino dell'azienda anche le MERCI IN VIAGGIO)
 - Deve inoltre trattarsi di **beni destinati alla vendita o che concorrono alla produzione dei beni destinati alla vendita** (mat. Prime, suss. Semilavorati, ecc)

LA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE (ART. 92 DEL TUIR)

- **PREMESSA:** quando si parla di valutazione delle rimanenze si deve intendere valutazione del «COSTO» STORICO delle medesime; LA TEMATICA, come vedremo assume rilevanza particolare, riguardo il costo dei «BENI FUNGIBILI»
- Tale valore va poi raffrontato con il VALORE DI MERCATO
- **CALCOLO DEL COSTO STORICO**
 - In generale è il COSTO DI ACQUISTO (o ACQUISIZIONE) al netto dei RESI, SCONTI E ABBBUONI; si comprendono anche gli ONERI ACCESSORI DI DIRETTA IMPUTAZIONE (spese legali, fiscali, intermediazione, trasporto, imballo, assicurazioni, confenzionamento). Si distingue in
 - COSTO DI ACQUISTO (per le merci, materie prime)
 - COSTO DI PRODUZIONE (per i semilavorati, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti): E' composto da:
 - COSTI DIRETTI (materiali, manodopera diretta, semilavorati, imballaggi, licenze per la produzione)
 - COSTI INDIRETTI (manodopera indiretta, ammortamenti, manutenzioni e riparazioni ed altre spese genarli)
 - **Da un punto di vista fiscale** (art. 110, comma 1, lett. a e b) non vi rientrano le spese generali amministrative e commerciali (distribuzione e vendita) e gli INTERESSI PASSIVI (ciò da un punto di vista fiscale). Per gli interessi passivi fanno eccezione gli IMMOBILI allorché sono RIMANENZE (imprese edili)

Continua ...

- **COSTI SOSTENUTI IN VALUTA ESTERA**
 - La valutazione è effettuata sulla base del cambio del giorno del trasferimento della proprietà
 - Non rileva
 - Il valore del cambio doganale indicato nella bolletta di importazione (rilevante, invece ai fini IVA)
 - Il momento del pagamento (l'eventuale differenza genererà una «differenza su cambi»)
- Ai fini di una corretta rappresentazione del COSTO il criterio di valutazione «ideale» sarebbe sicuramente quello di valutare le rimanenze a «COSTI SPECIFICI» (come prevede l'art. 92, comma 1). Ma questo può avvenire solo raramente, ossia per:
 - Beni infungibili;
 - Piccole e particolari realtà aziendali;
- Nella maggioranza dei casi la valutazione viene eseguita ricorrendo a CRITERI CONVENZIONALI
 - Come avete potuto analizzare con il Prof. Cavazzoni, l'art. 2426 c.c., n. 9, prescrive che le rimanenze sono iscritte al COSTO DI ACQUISTO O DI PRODUZIONE, ovvero, se minore, al VALORE DI REALIZZAZIONE desumibile dall'andamento del mercato;
 - Lo stesso articolo prevede, poi, che il COSTO DEI BENI FUNGIBILI possa essere calcolato con i seguenti metodi (Media ponderata; FIFO; LIFO)

Continua

- La **NORMATIVA TRIBUTARIA** in questa occasione non ha scelto la via della rigida determinazione di criteri e regole con cui riportare il valore dal civile al fiscale
- E così recepisce e riconosce piena validità al valore delle rimanenze individuato nel bilancio d'esercizio; e ciò
 - Non solo ove sia stato seguito il criterio del **COSTO SPECIFICO**;
 - Ma anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato uno dei **METODI CONVENZIONALI** riconosciuti dal codice civile o dalla prassi aziendalistica
 - Tuttavia, allorché in sede di bilancio sia stato adottato un criterio di valutazione diverso dal **COSTO SPECIFICO** o dai criteri individuati nell'art. 93 del TUIR per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, il legislatore tributario predispone un **DISPOSITIVO DI SALVAGUARDIA**, teso ad identificare quel **VALORE MINIMO** delle rimanenze finali rilevante ai fini fiscali

Il c.d. «VALORE MINIMO»

- DUPLICE VALENZA:
 - Se il valore di bilancio è < al valore minimo => variazione in aumento in ambito fiscale;
 - Se il valore di bilancio è > al valore minimo, il valore di bilancio è recepito anche in sede tributaria
- DETERMINAZIONE DEL VALORE MINIMO
 - Suddivisione dei beni merce esistenti nel patrimonio dell'impresa alla fine dell'esercizio per CATEGORIE OMOGENEE, tenendo conto della loro NATURA, ossia del tipo e della qualità, e del loro VALORE
 - Nel PRIMO ESERCIZIO i beni-merce, così suddivisi, vengono valutati con il criterio della MEDIA PONDERATA, ossia attribuendo ad ogni unità in rimanenza il seguente valore medio:
 - COSTO COMPLESSIVO di tutti i beni prodotti o acquistati nell'esercizio
 - Rapportato alla loro QUANTITA'
 - Nell'ESERCIZIO SUCCESSIVO
 - Se la quantità in rimanenza è aumentata rispetto all'esercizio precedente, questa maggiore quantità è distintamente valutata sulla base della media ponderata dell'esercizio
 - Se la quantità è diminuita la diminuzione si imputa agli incrementi formati negli esercizi precedenti, a partire dal più recente, secondo il paradigma «ultimo entrato, primo uscito» e, quindi, secondo la media ponderata dell'esercizio precedente
- Tale metodo di determinazione del valore minimo è denominato «LIFO A SCATTI»
- In fasi economiche di prezzi crescenti tale criterio determina
 - Compressione del reddito e delle rimanenze

LA SVALUTAZIONE AL VALORE CORRENTE (ART. 92, COMMA 5)

- Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni in giacenza, determinato con uno degli indicati criteri convenzionali (compreso il *lifo* a scatti) risulta superiore al VALORE NORMALE medio dei beni medesimi nell'ultimo mese dell'esercizio, il VALORE MINIMO ai fini fiscali, nella determinazione del reddito d'impresa, si calcola moltiplicando l'intera quantità dei beni giacenti per il predetto valore normale, indipendentemente dal periodo di formazione
- Tuttavia, a pensarci bene, è proprio ciò che impongono i principi contabili ed il postulato della prudenza
 - Quindi anche sotto questo punto di vista piena coincidenza tra il fiscale ed il civile-aziendale
 - Con la sola differenza che il valore così fissato (VALORE DI MERCATO), ai fini fiscali, sarà il VALORE DI BASE anche per eventuali future stratificazioni ed anche in caso di recupero del valore di mercato
- **VALORE DI MERCATO** – E' definito nell'articolo 9, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986: **prezzo mediamente praticato**:
 - per i beni della stessa specie o similari;
 - In condizioni di libera concorrenza;
 - Al medesimo stadio di commercializzazione
 - Nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati

Continua

- MODALITA' CONTABILI DI SVALUTAZIONE E RIFLESSI FISCALI
 - **SVALUTAZIONE DIRETTA**
 - Viene diminuito direttamente il valore del bene
 - Viene utilizzata quando la svalutazione è certa e precisamente determinabile per ogni articolo
 - E' fiscalmente deducibile
 - **SVALUTAZIONE INDIRETTA**
 - Viene accantonato un fondo di svalutazione
 - Si utilizza quando vi sono rischi fondati di obsolescenza, deperimento, svalutazione su più articoli non precisamente determinabili
 - Non essendoci una svalutazione certa è fiscalmente indeducibile, ciò comporta una ripresa fiscale (variazione in aumento) in sede di redazione della dichiarazione
 - Uno dei pochi casi ove in tema di rimanenze il fiscale si discosta dal civile
 - La SVALUTAZIONE INDIRETTA deve essere usata anche nel caso precedente (quando cioè è certa e precisamente determinabile) qualora si preveda che il mercato possa recuperare il costo storico di acquisto

I PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E I SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE

- Il meccanismo contabile delle rimanenze finali si applica anche a:
 - BENI IN CORSO DI LAVORAZIONE
 - SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE
- In questi casi, ovviamente, può e **deve** applicarsi il criterio dei COSTI SPECIFICI
- L'art. 92, comma 6, dispone, infatti che i prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle SPESE SOSTENUTE nell'esercizio stesso
- Nell'ambito di tale articolo non si comprendono, invece, le OPERE, FORNITURE e SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE, per i quali è previsto un criterio di valutazione *ad hoc* disciplinato nel successivo articolo 93
- QUINDI, si tratta di fattori che sono entrati nel processo produttivo ma la cui lavorazione non è ancora terminata. Occorre distinguere:
 - LAVORI IN CORSO INFRANNUALI
 - LAVORI IN CORSO ULTRANNUALI

Continua...

- **NORMATIVA CIVILISTICA**
 - Possibilità di scelta, per entrambi i tipi di lavori, tra
 - Valutazione al **costo**
 - Valutazione sulla base dei **corrispettivi maturati con ragionevole certezza**
- **NORMATIVA FISCALE**
 - Distingue tra:
 - **LAVORI INFRANNUALI**
 - Devono essere valutati al COSTO
 - Per la valutazione al costo (o della commessa completata si rinvia a quanto detto a proposito del COSTO STORICO)
 - **LAVORI ULTRANNUALI**
 - Devono essere valutati sulla base dei CORRISPETTIVI MATURATI
 - Né il codice civile né la norma fiscale dettano regole sulle modalità per quantificare il corrispettivo contrattuale maturato con ragionevole certezza
 - In genere si utilizza il metodo «COST TO COST», per cui si determina il valore delle rimanenze finali applicando al totale dei corrispettivi pattuiti il rapporto fra i costi sostenuti (ad es. sulla base dei SAL) e quelli totali preventivati (ad es. sulla base del c.d. «computo metrico»)
 - Metodi alternativi possono essere quelli che si basano su:
 - ORE LAVORATE
 - UNITA' CONSEGNATE
 - MISURAZIONI FISICHE
- Dalla differenza di metodi (civile-fiscali) potrebbero emergere disallineamenti e, quindi, variazioni fiscali (in aumento o diminuzione) in sede di dichiarazione dei redditi

LE OPERE, LE FORNITURE E I SERVIZI I DURATA ULTRANNUALE (art. 93 TUIR)

- DIFFERENZE RISPETTO AI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE
 - Esistenza di un CONTRATTO che regola l'esecuzione come oggetto unitario
 - DURATA ULTRANNUALE
- VALUTAZIONE
 - CRITERIO DEL «CORRISPETTIVO PATTUITO» (detto anche metodo «COST TO COST»
 - I costi sostenuti alla fine dell'esercizio vengono rapportati ai costi totale («percentuale di completamento»)
 - Tale percentuale viene applicata al corrispettivo totale pattuito
- GIUSTIFICAZIONE «GIURIDICA» dell'utilizzo di tale metodo DI VALUTAZIONE in sostituzione di quello del COSTO
 - In tali ipotesi v'è **alto grado di certezza giuridica**: la produzione del bene o del servizio non avviene genericamente per il mercato, gravando l'imprenditore del rischio del mancato collocamento del prodotto sullo stesso od i un collocamento a condizioni diverse da quelle previste
 - la produzione avviene per un ben individuato committente, il quale si è impegnato contrattualmente a pagare il corrispettivo dell'opera

Continua

- LE MAGGIORAZIONI DI PREZZO – Occorre distinguere:
 - Previste in via generica da NORME DI LEGGE o da CLAUSOLE CONTRATTUALI
 - Se NON sono ancora DEFINITIVAMENTE APPROVATE, se ne tiene conto nella valutazione delle rimanenze in misura NON INFERIORE AL 50% dell'importo della maggiorazione stessa
 - Se DEFINITIVAMENTE APPROVATE (quindi accettate dal committente) le maggiorazioni sono interamente imputate a RICAVI
 - Se costituiscono invece SEMPLICI PRETESE non concorrono alla valutazione delle rimanenze e costituiscono anch'esse direttamente RICAVI nel momento in cui divengono DEFINITIVE, perché accettate dal committente. In questo caso, infatti, si perfezionano i requisiti generali di CERTEZZA e di OBIETTIVA DETERMINABILITA'

Continua ...

- I **SAL (Stati di Avanzamento dei Lavori)** – Anche per essi occorre distinguere:
 - Se APPROVATI IN VIA DEFINITIVA concorrono come COMPONENTI POSITIVI (RICAVI)
 - Se NON LIQUIDATI IN VIA DEFINITIVA, costituiscono delle percentuali di completamento e come tali utili ai fini della valutazione delle rimanenze sulla base dei corrispettivi pattuiti
- **Documentazione obbligatoria prevista dall'art. 93, comma 6**
 - Da allegare alla dichiarazione dei redditi
 - La documentazione ivi prevista è riferita a ciascuna opera, servizio o fornitura

Le rimanenze e la capitalizzazione degli interessi

- REGOLA GENERALE: gli interessi passivi non costituiscono oneri accessori di diretta imputazione
- DEROGA (art. 110, comma 1 TUIR, ribadita anche dall'A.F. nella RM n. 3 del 14/02/2008)
 - Gli interessi passivi sono portati ad **incremento del costo delle rimanenze**
 - in relazione agli immobili alla cui produzione è diretta l'attività d'impresa
 - E purché corrisposti a fronte di prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione
 - CONSEQUENZE
 - Gli interessi così capitalizzati sfuggono al limite previsto dall'art. 96 TUIR e creano spazio per una maggiore deduzione degli altri interessi (aumento il ROL per effetto dell'aumento delle rimanenze)

LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

(art. 94 TUIR)

- PRINCIPIO GENERALE : IL RINVIO ALLA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE
 - Quando sinora detto sulla valutazione dei beni-merce esistenti alla fine dell'esercizio vale anche quando i beni-merce sono TITOLI
- REGOLE SPECIALI
 - Non determinano variazioni delle rimanenze (in quanto non determinano fuoriuscita, vendita) le CESSIONI DI TITOLI nei contratti di RIPORTO o di PRONTI CONTRO TERMINE
 - Questi contratti prevedono, infatti, in capo al cessionario l'obbligo di retrocedere i titoli ad una certa data
 - Il raggruppamento in CATEGORIE OMOGENEE non avviene in base al valore ma soltanto in base alla NATURA dei titoli, individuata con riferimento a:
 - Soggetto emittente
 - Caratteristiche intrinseche del titolo
 - La SVALUTAZIONE al VALORE NORMALE è ammessa soltanto per le OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI
 - La svalutazione delle partecipazioni, anche quando costituiscono beni-merce, non è fiscalmente rilevante

Continua ...

- VALORE NORMALE – Occorre distinguere:
 - TITOLI NEGOZIATI IN BORSA O IN MERCATI REGOLAMENTATI
 - Prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio
 - Ovvero, in mancanza, media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese
 - TITOLI NON NEGOZIATI
 - Valore normale dei titoli quotati con analoghe caratteristiche
 - Oppure, laddove ciò non sia possibile, è ammesso il ricorso ad ogni altro elemento purché «obiettivo»

Continua...

- AUMENTI GRATUITI DI CAPITALE (passaggio a riserve di capitale)
 - Determina una **riduzione del valore unitario** dell'azione, perché a parità di costo complessivo aumenta il numero delle azioni possedute
- VERSAMENTI DEI SOCI (a fondo perduto o in conto capitale)
 - Determina un **incremento del valore unitario** dell'azione, perché a parità di numero aumento il costo complessivo
 - L'ammontare dei versamenti si aggiunge, infatti, al COSTO della partecipazione
 - La RINUNCIA A CREDITI (ad es. per la copertura di perdite) è equiparata ai fini fiscali ad un versamento e, quindi, incremento anch'essa il COSTO

Un interessante caso giurisprudenziale: la sentenza **Cass. n. 9628 del 13 giugno 2012**

- **Oggetto:** La grande distribuzione e gli ammanchi di magazzino
- Premessa
- La presunzione di cessione di cui al D.P.R. 441/1997
- Le scritture interne di magazzino
- L'orientamento dell'Agenzia delle entrate
- L'orientamento giurisprudenziale
- Spunti di analisi e di riflessione